

de' prelati secolari. Egli fu assai benemerito della s. Chiesa veneziana, che tuttora ne tiene in onore il nome. Premurosissimo dell'osservanza delle clericali discipline e del buon ordine nella chiesa, fu perciò autore di molte analoghe lodevoli providenze, che fece confermare dall'autorità pontificia nel 1560 e 1561; laonde fu proibito a tutti, analogamente all'ordinato da Paolo IV, nelle promozioni o concorrenze de' benefizi, l'appellazione alla s. Sede o al nunzio di Venezia, de' ripulsi dal patriarca come non idonei; e si rinnovarono alla chiesa veneta tutti i privilegi e diritti sino ad Eugenio IV concessi da' Papi, tanto alla chiesa patriarcale di Grado, quanto alla chiesa di Castello, e tutti Pio IV li concentrò nella sola chiesa metropolitana di Venezia. Figurò Giovanni tra' padri del concilio di Trento, e ritornato alla sua chiesa si died'ogni premura per adattarne in ogni parte la disciplina, alle regole stabilite in quel sagrosanto ecumenico sinodo. Vi piantò pertanto il seminario de' chierici presso la chiesa di s. Geremia, donde in seguito lo trasferì in s. Cipriano di Murano, di cui ragionai nel § VI, n. 1, e nel § XVIII, n. 19, stabilendone le rendite; tutto poi approvando Sisto V, il quale concesse in perpetuo l'abbazia di s. Cipriano, quali abbati commendatari, a' patriarchi di Venezia, al modo riferito nel § XVIII, n. 19. Radunò 3 volte il sinodo diocesano e per ultimo nel 1578, e raccolte insieme le migliori leggi disciplinari de' vescovi di Castello e de' patriarchi di Grado ne formò il corpo delle *Constitutiones et privilegia Patriarchatus et Cleri Venetiarum*, e le pubblicò colle stampe, l'ab. Cappelletti riproducendole nel t. 6 della *Storia della Chiesa di Venezia*, insieme a' detti sinodi. Della visita eseguita in Venezia, da due visitatori apostolici deputati da Gregorio XIII, e delle loro disposizioni e ricordi pel clero secolare e regolare, parlai nel § XIX, n. 30, do-

gato 87.º Inoltre Giovanni II ottenne da Sisto V, colla bolla *Romanum Pontificem*, de' 30 dicembre 1590, presso il Cappelletti, che i chierici della chiesa veneta continuassero ad essere ammessi agli ordini sagri (per disposizioni di Leone X e di Clemente VII nel 1525, come toccai altrove, e nel § VIII, n. 2, correggendo la data 30 dicembre), a titolo di *servitù di chiesa*, ossia senz'aver titolo di beneficio o di *patrimonio* (richiesto dal concilio di Trento) *ecclesiastico*, col solo appoggio del servizio prestato e da prestarsi ad una chiesa, nel cui clero avrebbero poscia ottenuto alla loro volta il titolo ossia il beneficio, entrando a formar parte del capitolo rispettivo. Sapientissima determinazione, che assicurava alle chiese di Venezia un servizio stabile e decoroso sì nelle uffizature sagre, che nella cura dell'anime. Morì il benefico prelatto a' 3 agosto 1590, prima che fosse spedita sì interessantissima bolla per la diocesi veneta, e fu deposto nel sepolcro preparatosi avanti l'altare da lui eretto, dotato e consagrato, di s. Giovanni Evangelista della patriarcale. Il senato nello sceglierlo alla patria sede, avea derogato dall'adottato sistema, che escludeva un ecclesiastico regolare, ma tosto tornò a seguirlo. — *Lorenzo II Priuli XV patriarca e cardinale*. Senatore di spechciata virtù, di somma prudenza, di profonda dottrina, già savio agli ordini, ambasciatore in Toscana, a Madrid, a Parigi, dal 1584 in poi presso Gregorio XIII e Sisto V; allora era podestà di Brescia, quando fu eletto nel gennaio 1591. Subito si mostrò espertissimo dell'ecclesiastica disciplina, e 1.ª sua cura fu la riforma de' costumi del clero e di regolarli sulla norma delle leggi canoniche, al che prestò mano Clemente VIII con bolla de' 25 aprile 1592, raccomandandogli perciò anche la visita delle chiese de' regolari. E poichè colla bolla l'esortava pure alla convocazione d'un si-